

STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO
CONSULENTE DEL LAVORO
VIA MAZZINI N 107
40137 BOLOGNA
TEL 051/344543 – FAX 051/306271¹
sito : www.studiocimino.com
mail : info@studiocimino.com

Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna

Bologna , li 17.07.2020

OGGETTO : ABROGAZIONE DEL BONUS RENZI E INTRODUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI E DELL'ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020 – CONVERTITO IN L. N 21/2020).

Dal 01 Luglio 2020, la normativa che disciplina il bonus 80 euro (comma 1-bis, art. 13, TUIR – c.d. bonus Renzi) risulta abrogata. Per le prestazioni di lavoro rese fino al 30 Giugno 2020, il bonus 80 euro continua ad essere riconosciuto in busta paga ai lavoratori aventi diritto, secondo le regole ordinarie (in misura piena per i titolari di reddito complessivo non superiore a euro 24.600, in misura ridotta per i titolari di redditi superiori a euro 24.600 e fino a euro 26.600).

Per le **prestazioni di lavoro rese dal 1° Luglio 2020**, sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, **alternative tra loro**:

A) un **trattamento integrativo**

oppure in alternativa

B) un' **ulteriore detrazione fiscale** (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020).

Analogamente a quanto previsto per il bonus 80 euro, anche le nuove misure spettano subordinatamente al rispetto di determinati limiti di **reddito complessivo annuo** prodotto dal lavoratore e sono **riconosciute in automatico** dal datore di lavoro sulla base dei dati in suo possesso.

A) Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati:

Si tratta di un **bonus** che spetta, per le **prestazioni di lavoro rese dal 1° Luglio 2020**, ai titolari di:

- **Reddito complessivo annuo non superiore a euro 28.000;**
- **IRPEF lorda**, al netto delle altre detrazioni (di cui all'art. 13, comma 1, TUIR), **positiva**.

Il trattamento integrativo ammonta a

- **600 euro per l'anno 2020** (semestre luglio-dicembre);
- **1.200 euro** a decorrere dall'anno 2021

e non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

L'importo spettante è rapportato al periodo di lavoro **ed è erogato in via automatica** dal sostituto d'imposta (**datore di lavoro o committente**) ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal

¹ C.FISC: CMNVCN73D20A944K P.IVA : 01956601205

1° Luglio 2020. In sede di **conguaglio**, il sostituto d'imposta **verifica la spettanza** del trattamento integrativo e, qualora rilevi la **non spettanza**, provvede al **recupero in busta paga** dell'intero importo (ove quest'ultimo superi i 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

B) Ulteriore detrazione fiscale

Ai titolari di **redditi complessivi superiori a euro 28.000 e fino a euro 40.000**, per le **prestazioni di lavoro rese dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2020**, viene, invece, riconosciuta un'ulteriore **detrazione fiscale** sull'IRPEF lorda (in questo caso, il beneficio non consiste in un bonus erogato in busta paga, bensì in una riduzione dell'imposta dovuta).

L'importo della detrazione varia in funzione dell'ammontare del reddito complessivo: da poco meno di 100 euro mensili per i redditi complessivi prossimi alla soglia inferiore (euro 28.000) si riduce progressivamente all'aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in corrispondenza di redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000.

L'ulteriore detrazione spettante è **rapportata al periodo lavoro** ed è **riconosciuta in via automatica** dal sostituto d'imposta (**datore di lavoro o committente**) ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° Luglio 2020. In sede di **conguaglio**, il sostituto d'imposta **verifica la spettanza** dell'ulteriore detrazione e, qualora rilevi la **non spettanza**, provvede al **recupero in busta paga** dell'intero importo (ove quest'ultimo superi 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

Premesso quanto sopra, preme evidenziare che lo Studio, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale, provvederà a verificare il rispetto del requisito reddituale sulla base dei dati in nostro possesso, similmente a quanto fatto ad oggi per il Bonus Renzi. In caso di esito positivo, verrà riconosciuto automaticamente in busta paga, mese per mese, il beneficio previsto.

In considerazione della variazione delle fasce di reddito più ampie rispetto al bonus Renzi, potrebbero esserci dei lavoratori che hanno comunicato la loro rinuncia al bonus Renzi, ma che ora possono beneficiare dell'ulteriore detrazione fiscale.

Pertanto si consiglia di dare divulgazione ai lavoratori della presente circolare, (ad es. esponendola in bacheca), così che possano eventualmente rivalutare la loro posizione in ragione delle nuove condizioni previste.